CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato de VIDOVICH

Presentata il 3 ottobre 1974

Divieto di concedere opere d'arte ed immobili in garanzia di prestiti esteri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il prestito recentemente ottenuto dall'Italia con garanzia aurea si è risolto praticamente in una vendita di oro appartenente alla nostra riserva in cambio di divise estere.

È stato questo un campanello d'allarme sotto vari profili: non sono reperibili all'estero enti pubblici o privati disposti ad aprire credito alla nostra economia in cambio di garanzie ordinarie ed il Governo italiano è stato, quindi, costretto a vendere financo le proprie riserve auree pur di dilazionare una crisi che i provvedimenti economici e fiscali finora presi non sono stati in grado di arginare o quanto meno limitare.

Un altro sintomo preoccupante, in certo senso emblematico, circa la scelta degli enti pubblici italiani in ordine ai sistemi da adottare per ottenere prestiti che consentano la loro sopravvivenza finanziaria, è rappresentato dal fatto che grossi comuni del nord Italia stanno stipulando contratti di mutuo con istituti di credito stranieri garantiti da beni immobili e da opere d'arte di loro proprietà.

Si profila, a breve scadenza, un'ipotesi che solo poco tempo fa sarebbe apparsa irreale ed assurda: la cessione del patrimonio immobiliare ed artistico nazionale camuffata da garanzia reale di prestiti internazionali !

Alcune stime di oggetti d'arte e di immobili del patrimonio degli enti pubblici lasciano infatti presagire che possano a breve scadenza esser ceduti a Stati, istituti bancari ed enti privati stranieri sia i beni immobili (parchi, ville, palazzi, ecc.) quanto opere d'arte depositate presso musei e pinacoteche nazionali.

Tali cessioni, eludendo l'attuale legislazione in materia, potrebbero essere effettuate sotto forma di garanzia a mutui che non verranno mai pagati e che quindi comporterebbero il trasferimento di proprietà dei beni e financo quello materiale dall'Italia verso paesi stranieri, seguendo una negativa consuetudine che ha permesso di riempire musei e pinacoteche di tutto il mondo con le opere più importanti degli artisti italiani di ogni tempo.

La presente proposta di legge non intende quindi innovare disposizioni di legge in materia che finora hanno validamente salvaguardato il patrimonio immobiliare e quello artistico italiano, ma prevenire nuove forme che eluderebbero sostanzialmente la vigente normativa attraverso operazioni, for-

malmente ineccepibili, effettuate peraltro con scopi diversi ed in frode alla sostanza delle leggi, attuate anche, *incredibile dictu*, da enti pubblici e forse financo dallo Stato.

Riteniamo invece, che possa essere alienata e trasferita anche fuori del territorio nazionale, senza alcun danno per il patrimonio artistico ed archeologico italiano, una parte dei ritrovamenti archeologici di scarso interesse artistico e storico, che giacciono accatastati nei sotterranei di gran parte dei musei italiani, sottratti alla vista di studiosi e visitatori, che non saranno mai esposti al pubblico in un paese ricco di materiale archeologico come il nostro. Al contrario tale materiale potrebbe interessare paesi di nuova costituzione o comunque privi di materiale archeologico di origine romana, cristiana, e così via.

La vendita di tali materiali, anche all'estero, potrebbe fornire mezzi finanziari che lo Stato non è in grado di reperire e che sono urgentemente necessari alla salvaguardia di numerose ed importanti opere d'arte lasciate prive di manutenzione e protezione ed abbandonate in un deplorevole stato di deperimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni immobili di proprietà di enti pubblici nonché le opere, gli oggetti d'arte o archeologici di proprietà di enti pubblici o privati non possono essere dati in garanzia di mutui stipulati con istituti bancari, enti, persone giuridiche, pubblici e privati non nazionali, anche se operanti direttamente o per interposta persona sul territorio dello Stato italiano.

La esportazione, anche temporanea o occasionale per qualsiasi ragione o motivo, di opere, oggetti d'arte o archeologici, è tassativamente vietata se l'ente che ne ha la proprietà ha contratto e non ancora estinto mutui o prestiti di qualsiasi genere con istituti bancari, enti, persone giuridiche pubblici o privati dello Stato verso il quale dovrebbe aver luogo la esportazione.

ART. 2.

Coloro i quali, in violazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, hanno firmato i contratti di mutuo o di prestito sono puniti con la reclusione non inferiore a cinque anni; coloro i quali hanno partecipato alla deliberazione della stipulazione dei contratti di mutuo o di prestito sono puniti con la reclusione non inferiore ad anni due.

Alle stesse pene soggiacciono coloro i quali hanno ordinato o deliberato la esportazione di opere, di oggetti d'arte o archeologici. Le

pene sono raddoppiate quando l'opera, l'oggetto d'arte o archeologico sia stato sequestrato, trattenuto, non restituito a garanzia del proprio credito dall'ente straniero.

ART. 3.

Possono essere alienati a mezzo di asta pubblica e trasferiti fuori dal territorio nazionale i reperti archeologici di proprietà dello Stato che siano stati dichiarati dal Sovraintendente alle antichità e belle arti competente per territorio di scarso valore e che costituiscano doppione di analogo materiale.

Il ricavato della vendita, iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è assegnato alla Direzione generale delle antichità e belle arti con l'obbligo di esclusivo impiego per la tutela e la conservazione delle opere d'arte.